

COMUNE di SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Provincia di Bologna



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE BACHECHE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 106 DEL 29/09/2009
(sostituisce l'allegato A alla deliberazione 93 del 29/9/2006)

SOMMARIO

- Articolo 1 (Oggetto e finalità)
- Articolo 2 (Soggetti)
- Articolo 3 (Modalità di assegnazione)
- Articolo 4 (Collocazione delle bacheche)
- Articolo 5 (Durata)
- Articolo 6 (Bacheca per uso occasionale)
- Articolo 7 (Canone di concessione)
- Articolo 8 (Obbligazioni del concessionario)
- Articolo 9 (Responsabilità civile e penale)
- Articolo 10 (Estinzione, fusione, scissione di soggetti assegnatari)
- Articolo 11 (Decadenza)
- Articolo 12 (Utilizzo in campagna elettorale)
- Articolo 13 (Vigilanza)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il Comune di San Giovanni in Persiceto provvede all'allestimento di bacheche e alla concessione di parte delle stesse a terzi allo scopo di consentire ai concessionari di informare i cittadini sulla loro organizzazione, sulle loro attività ed opinioni.
2. Le bacheche sono utilizzate in modo occasionale o permanente.

Articolo 2 (Soggetti)

1. Possono presentare domanda di assegnazione enti pubblici, associazioni, privati nei limiti e per le finalità previsti dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, partiti e sindacati e in generale soggetti che non perseguono finalità di lucro o la cui attività sia ritenuta oggetto di interventi delle Istituzioni, stante l'interesse sociale sotteso, i quali abbiano una sede o una rappresentanza sul territorio comunale.
2. Ciascun soggetto può richiedere l'assegnazione di una sola bacheca: nel Capoluogo, a S. Matteo della Decima o in entrambi.
3. Una sola bacheca può essere utilizzata da più soggetti, presentando una richiesta congiunta. In tal caso, ogni assegnatario è responsabile per il materiale affisso e *pro quota* per il regolare pagamento del canone di concessione.
4. Lo stesso soggetto non può essere aggiudicatario di una bacheca a uso singolo e contemporaneamente di una bacheca a uso congiunto. L'aggiudicazione della bacheca a uso congiunto costituisce causa di esclusione della domanda ad uso singolo presentata da uno dei soggetti aggiudicatari.
5. Lo stesso soggetto non può presentare, o partecipare a, più domande ad uso congiunto, anche se con soggetti diversi. La presentazione di, o la partecipazione a, più domande ad uso congiunto, anche se con soggetti diversi, comporta esclusione di tutte le domande a cui partecipa il medesimo soggetto.

Articolo 3 (Modalità di assegnazione)

1. Nel Capoluogo l'Amministrazione comunale si riserva l'uso permanente di 9 bacheche, mentre una è riservata ad uso occasionale. Le restanti bacheche sono assegnate d'ufficio prima a tutte le liste rappresentate in Consiglio comunale, poi all'Azienda U.S.L. di Bologna, all'Ospedale Ricovero S. Giovanni, alla "Pro Loco".

Quindi, a domanda, in ordine di priorità, ai partiti politici, ad altri enti pubblici, ai sindacati, ai soggetti che svolgono attività senza scopo di lucro e, infine, ai privati.

2. A San Matteo della Decima è assegnato uno spazio di diritto alle liste rappresentate in Consiglio comunale. Gli altri spazi sono assegnati in ordine di priorità, ai partiti politici, ad altri enti pubblici, ai sindacati, ai soggetti che svolgono attività senza scopo di lucro e, infine, ai privati.
3. Domande di assegnazione da parte di soggetti titolari di diritto sono escluse dal procedimento di assegnazione.
4. Le richieste di assegnazione provenienti dai partiti politici sono evase secondo l'ordine derivante dalla percentuale di voti ottenuti da ciascun partito nelle ultime elezioni amministrative, partendo dal partito che ha ottenuto la percentuale maggiore.
5. Le richieste di assegnazione provenienti da altri enti pubblici e dai sindacati, prioritarie ai sensi del comma 1, vengono evase secondo l'ordine di precedenza temporale nella presentazione delle domande.
6. L'assegnazione degli spazi non riservati di diritto avviene tramite partecipazione ad apposito bando pubblicato all'albo pretorio del Comune e negli altri spazi a disposizione dell'Amministrazione prima della scadenza della concessione.
7. Nell'assegnazione delle bacheche ai soggetti che perseguono attività senza scopo di lucro, è data priorità alle società sportive dilettantistiche e alle associazioni, secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) domande di utilizzo congiunto da parte di associazioni/società aderenti alle Consulte comunali o iscritte ad appositi albi istituiti presso gli enti competenti ai sensi di legge, secondo il maggior numero di utilizzatori;
 - b) domande di utilizzo singolo da parte di associazioni/società aderenti alle Consulte comunali o iscritte in appositi albi istituiti presso gli enti competenti ai sensi di legge;
 - c) domande di utilizzo congiunto da parte di associazioni/società non aderenti alle Consulte comunali o non iscritte ad appositi albi istituiti presso gli enti competenti ai sensi di legge, secondo il maggior numero di utilizzatori;
 - d) domande di utilizzo singolo da parte di associazioni/società non aderenti alle Consulte comunali o non iscritte ad appositi albi istituiti presso gli enti competenti ai sensi di legge.
8. Nelle domande ad uso congiunto, i titoli di preferenza devono essere posseduti da tutti i soggetti che partecipano alla domanda.
9. Si procede per sorteggio tra le domande aventi medesimo titolo e tra quelle non assistite da titolo di precedenza, qualora restino bacheche non assegnate in base all'ordine di priorità.
10. In caso di pronuncia di decadenza dell'assegnatario, si provvede a riassegnare gli spazi liberatisi ai richiedenti di cui ai precedenti commi, le cui istanze non siano state accolte perché in sovrannumero al momento della prima assegnazione.
11. In caso di rinuncia a bacheca assegnata in uso singolo o di rinuncia da parte di tutti gli assegnatari in uso congiunto, si procede ai sensi del comma 10; in caso di rinuncia a bacheca assegnata in uso congiunto da parte di uno o di alcuni degli assegnatari, l'utilizzo prosegue a favore dei restanti assegnatari.
12. Eventuali spazi che dovessero restare liberi saranno assegnati dal Dirigente competente sulla base delle richieste che perverranno all'Amministrazione in ordine cronologico.
13. Qualora un medesimo soggetto faccia domanda per assegnazione di bacheche sia nel Capoluogo che a Decima, la seconda bacheca verrà assegnata solo dopo aver evaso tutte le richieste dei soggetti con sede nel rispettivo territorio.

Articolo 4 (Collocazione delle bacheche)

1. Contestualmente alla individuazione dell'assegnatario, viene attribuito anche il numero e la collocazione della bacheca assegnata, mantenendo, ove possibile, le collocazioni in uso nel periodo della precedente assegnazione.
2. Gli spazi da assegnare ai richiedenti sono ordinati per aree omogenee relative alla tipologia dei soggetti utilizzatori.

Articolo 5 (Durata)

1. L'assegnazione alle liste consiliari ha la durata del mandato politico-amministrativo comunale.
2. Per le bacheche non assegnate di diritto si procede alla pubblicazione di due bandi nel corso del mandato, con assegnazione che decorre dalla data del provvedimento e termina:
 - a) la prima a 18 mesi;
 - b) la seconda alla scadenza del mandato.
3. Il termine di concessione è automaticamente prorogato dopo la scadenza del mandato fino al termine della nuova procedura di assegnazione. L'assegnatario è tenuto al pagamento del periodo di concessione in proroga, computato in unità minime di un mese, salvo rinuncia alla bacheca alla scadenza del termine.

Articolo 6 (Bacheca per uso occasionale)

1. Almeno una bacheca è tenuta a disposizione per utilizzatori occasionali ed è concessa previa corresponsione di un canone ridotto stabilito con apposita deliberazione di Giunta, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 mesi anche non continuativi nell'arco di un anno. Per periodi inferiori ai 15 giorni, 15° giorno compreso, il canone sarà giornaliero. La concessione è disposta con determinazione del Dirigente competente, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Articolo 7 (Canone di concessione)

1. I concessionari delle bacheche ad uso permanente dovranno corrispondere un canone annuo per ogni bacheca assegnata, stabilito dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.
2. Sono esenti dal pagamento del canone i Gruppi e/o Liste consiliari, l'Azienda U.S.L. di Bologna, il Centro Assistenza Anziani S. Giovanni, la "Pro Loco".
3. In caso di bacheche in uso a più soggetti che svolgono attività senza scopo di lucro, si applica una riduzione del canone del 50%.
4. Il canone potrà essere annualmente aggiornato in seguito a interventi di manutenzione straordinaria o altri costi, nonché sulla base del tasso di inflazione programmato, con apposita deliberazione di Giunta comunale.
5. Il pagamento dei canoni avviene tramite pagamento diretto al Tesoriere comunale.
6. Il mancato pagamento entro lo scadere del terzo mese, sia dopo la prima assegnazione che dopo il termine di ogni annualità, darà luogo alla decadenza automatica della concessione. Nel caso di uso occasionale delle bacheche, la concessione è subordinata al pagamento anticipato del canone dovuto.

Articolo 8 (Obblighi del concessionario)

1. Il concessionario provvede, a proprie spese, all'ordinaria manutenzione delle bacheche ad esso assegnate.
2. Il concessionario compie altresì tutte le opere necessarie a mantenere la bacheca in buono stato e a restituirla all'Amministrazione comunale concedente nell'originario stato di conservazione.
3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi ai suddetti obblighi, l'Amministrazione concedente potrà provvedere direttamente addebitandogli i costi. La recidiva costituisce titolo per il ritiro della concessione.
4. E' vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l'originaria struttura ed estetica delle bacheche.
5. E' vietata la sublocazione delle bacheche assegnate.
6. In caso di violazione anche solo di una delle obbligazioni sancite nei commi precedenti, l'Amministrazione richiama per iscritto il concessionario all'adempimento. La reiterazione del comportamento dopo il richiamo scritto costituisce titolo per la pronuncia di decadenza ai sensi dell'art. 11.

Articolo 9 (Responsabilità civile e penale)

1. La responsabilità civile e penale per il contenuto delle affissioni è a carico dei singoli concessionari.

Articolo 10 (Estinzione, fusione, scissione di soggetti assegnatari)

1. In caso di morte o estinzione del soggetto assegnatario, la bacheca è riassegnata d'ufficio secondo l'ordine di graduatoria delle domande rimaste inevase o, in assenza, sulla base delle richieste che perverranno all'Amministrazione in ordine cronologico, senza che ciò dia luogo al rimborso di parte della/e quote già versate.
2. In caso di fusione di due o più soggetti assegnatari, questi hanno l'obbligo, a pena di decadenza dall'assegnazione, di comunicarlo all'Ufficio competente. In seguito a tale comunicazione il Dirigente provvede tempestivamente alla riassegnazione di una delle bacheche originariamente assegnate al nuovo soggetto, senza che ciò dia luogo al rimborso di parte della/e quote già versate. Il Dirigente provvede altresì all'assegnazione delle bacheche rimaste disponibili secondo l'ordine di graduatoria delle domande rimaste inevase o, in assenza, sulla base delle richieste che perverranno all'Amministrazione in ordine cronologico.
3. In caso di scissione di un soggetto assegnatario in più soggetti autonomi, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio competente, presentando contestualmente eventuale nuova richiesta di assegnazione. Qualora non siano disponibili bacheche non assegnate in numero sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la bacheca originariamente aggiudicata si riassegna per sorteggio oppure si assegna ad uso congiunto qualora tutti i soggetti richiedenti presentino domanda in tal senso.

Articolo 11 (Decadenza)

1. Per le bacheche utilizzate in modo permanente, escluse quelle assegnate ai gruppi o alle liste consiliari, il mancato utilizzo dello spazio assegnato per 4 mesi consecutivi legittima il Dirigente competente a dichiarare decaduto il concessionario. L'uso sporadico, occasionale, che si traduce anche nel mancato aggiornamento periodico delle informazioni in essa contenute, corrisponde a "mancato utilizzo".

2. La decadenza è dichiarata altresì a seguito di accertamento giudiziale del contenuto diffamatorio delle affissioni.
3. Gli spazi liberatisi a seguito di decadenza sono riassegnati secondo le disposizioni di cui all'art. 3.

Articolo 12 (Utilizzo in campagna elettorale)

1. L'utilizzo delle bacheche in periodo di campagna elettorale e/o referendaria è soggetto al rispetto della vigente normativa statale in materia di propaganda elettorale.

Articolo 13 (Vigilanza)

1. Il Servizio competente compie verifiche periodiche circa le assegnazioni e l'utilizzo delle bacheche, al fine di garantirne il corretto godimento da parte dei concessionari.